

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 1/2018/QM depositata in data 25/01/2018

RICORSO: questione di massima, deferita, con l'ordinanza n. 1 del 2017, dal Giudice unico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, a seguito dell'istaurazione, da parte di alcuni ferrovieri in pensione, di un giudizio per l'emanazione di un decreto ingiuntivo.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<Se giusta il combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, 4, e 7, comma 2 del codice di giustizia contabile sia ammissibile esperire il ricorso per decreto ingiuntivo nell'ambito di giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti; se, ove le sezioni riunite della Corte dovessero ritenere il rimedio ammissibile, possano applicarsi le norme di cui all'articolo 633 e seguenti del c.p.c. nei limiti della compatibilità con il rito pensionistico disciplinato dal codice di giustizia contabile; se ove le sezioni riunite dovessero decidere per l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo nell'ambito dei giudizi pensionistici, la declaratoria di inammissibilità consenta al ricorrente di riproporre il ricorso nelle forme ordinarie secondo i principi generali del codice di procedura civile, posti dall'art. 640 c.p.c. e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione>>.

QUESTIONE RISOLTA: abrogazione implicita dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 453/1993, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 19/1994, come modificato dall'art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009, che prevedeva la legittimazione al deferimento delle questioni di massima anche da parte delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nella decisione in esame, il Collegio giudicante ha dichiarato inammissibile la presente questione di massima in ordine a profili pregiudiziali, <<**in quanto, alla luce della normativa vigente, le Sezioni giurisdizionali territoriali della Corte e, perciò, anche i Giudici unici per le pensioni delle stesse non sono legittimate a rimettere la risoluzione delle stesse alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte**>>, fermo restando, tuttavia, che al giudice di primo grado <<**non è preclusa la partecipazione ai collegi nomofilattici delle stesse Sezioni riunite, né la legittimazione ad adire la Corte europea per l'interpretazione del diritto comunitario, né tanto meno a promuovere questioni di legittimità costituzionale**>>.

La prefata censura si basa sul combinato disposto degli articoli 11, comma 3, 114, commi 1 e 3 e 117 c.g.c., atteso che <<**la lettera delle suddette norme esprime la chiara volontà del Legislatore di legittimare al deferimento delle questioni di massima esclusivamente le Sezioni centrali della Corte, oltre...il Presidente della stessa ed il Procuratore generale**>>, giustificandosi <<**l'esclusione, da parte delle Sezioni giurisdizionali territoriali, della possibilità di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite della Corte con la necessità di riportare la c.d. "differenza verticale" nell'ambito...della divergenza tra orientamenti giurisprudenziali e con lo scopo di valorizzare, in ragione del principio di ragionevole durata del processo, il vaglio del Giudice di appello**>>.

Sulla scorta di tali argomentazioni giuridiche, si afferma che <<**allo stato attuale dell'ordinamento, non vi è spazio per una interpretazione alternativa rispetto a quella prevista dal Legislatore che, ridisegnando il sistema e gli effetti del deferimento delle questioni di massima alle Sezioni riunite della Corte, ha inteso, implicitamente, abrogare la precedente normativa sul punto (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453/1993, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 19/1994, come modificato dall'art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009, che prevedeva la legittimazione al deferimento delle questioni di massima anche da**

parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte)>>.

ABSTRACT

La tematica, affrontata nella presente pronuncia, attiene alla censurata interpretazione prospettata dal giudice unico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, relativa alla mancata legittimazione di tale organo a sollevare questioni di massima.

In via pregiudiziale, le Sezioni riunite hanno ritenuto inammissibile la tesi proposta dal giudice remittente, secondo cui il novellato art. 1, comma 1, della legge n. 19/1994, che prevedeva la legittimazione al deferimento delle questioni di massima anche da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte, non rientrerebbe tra le disposizioni abrogate dall'art. 4, allegato 3, del codice di giustizia contabile.

L'inevitabile conseguenza, scaturente dal non accoglimento di siffatta tesi difensiva, si è tradotta nella statuizione, formulata dal Collegio giudicante, in forza della quale si afferma che, allo stato vigente dell'ordinamento, non sarebbe possibile una legittimazione a proporre le questioni di massima anche da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, considerato che le stesse non sono contemplate nel novero di quegli organi (quali Sezioni giurisdizionali d'appello, Presidente della Corte e Procuratore generale), che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 3, 114, commi 1 e 3 e 117 c.g.c., vengono espressamente individuati.

L'assunto giuridico trova una sua piena giustificazione nell'attenta valutazione di sistema effettuata dal *Conditor legum*, in ordine alla scelta di <<lasciare che la dinamica giurisprudenziale si sviluppasse a pieno in primo grado e che l'enucleazione nomofilattica delle questioni fosse riservata in appello e, quindi, nella sede propria di queste Sezioni riunite>>.

Pertanto, dichiarata inammissibile, sotto l'aspetto pregiudiziale, la questione di massima deferita, il Consesso giudicante non è conseguentemente intervenuto sul merito della vicenda che, tra l'altro, aveva ad oggetto la richiesta avanzata dal giudice remittente della possibilità, non contemplata nelle norme del codice di giustizia contabile, di esperire il ricorso per decreto ingiuntivo nell'ambito dei giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti.

Sul punto, netta risulta la posizione giuridica della Procura generale che, nella memoria depositata, ha affermato chiaramente che la ricostruzione ermeneutica, proposta dalla Sezione regionale umbra, in forza della quale le norme di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. potrebbero essere applicabili innanzi al giudice contabile, sulla base del rinvio contenuto all'art. 7, secondo comma, del codice di giustizia contabile, non si pone in linea con i principi generali che reggono il sistema, dato che il codice di giustizia contabile <<non contempla il procedimento ingiuntivo quale procedimento utilizzabile per la tutela dei diritti devoluti alla cognizione della Corte dei conti>>.